

PATTI PARASOCIALI

concernenti la partecipazione nella società

“FinDolomiti Energia S.r.l.”

fra le parti

Trentino Sviluppo S.p.A., con sede legale in Rovereto, Via Fortunato Zeni, capitale sociale di 200.000.000 Euro, i.v., numero di iscrizione al registro delle imprese, codice fiscale e partita IVA n. 00123240228, in persona del legale rappresentante, in forza dei poteri connessi alla carica,

e

COMUNE DI TRENTO, con sede municipale in Trento, via Belenzani n. 19, codice fiscale n. 00355870221, in persona del Sindaco, a ciò autorizzato in forza della delibera del Consiglio Comunale di Trento del XXXXXXXX,

e

COMUNE DI ROVERETO, con sede municipale in Rovereto, Piazza Podestà n. 11, codice fiscale n. 00125390229, in persona del Sindaco, a ciò autorizzato in forza della delibera del Consiglio Comunale di Rovereto del XXXXXXXX

premesso

a) che le parti sono socie, ciascuna con uguale quota di partecipazione, della società FinDolomiti Energia S.r.l., avente sede legale in Trento, via Vannetti n.18/A, numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale 02114780220, capitale sociale di Euro 18.000.000,00 i.v.;

b) che FinDolomiti Energia S.r.l. fu costituita, fra le parti, al fine di consolidare le partecipazioni delle stesse nella società Dolomiti Energia Holding S.p.A., adottando un assetto statutario atto a promuovere parità di condizioni ed unità d'intenti, fra le parti stesse, nell'adozione delle determinazioni rilevanti per l'esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali derivanti dalla partecipazione in Dolomiti Energia Holding S.p.A.;

c) che le parti, per il fine di convenire le modalità di esercizio dei diritti amministrativi speciali ad esse spettanti, in base all'atto costitutivo di FinDolomiti Energia S.r.l., avevano già stipulato in data 19 marzo 2009 dei Patti Parasociali, destinati a restare in vigore per il periodo di cinque anni e, ai

sensi dell'articolo 11 degli stessi, a rinnovarsi per eguale periodo in mancanza di dichiarazione di opposizione alla rinnovazione ed al recesso, da comunicarsi alle altre parti con preavviso di giorni novanta su detta scadenza;

d) che le parti, venuti meno i patti parasociali precedenti, valutano ora opportuno stipulare dei nuovi Patti parasociali destinati a restare in vigore 9 anni per le medesime finalità perseguite mediante la stipulazione dei precedenti Patti parasociali stipulati in data 19 marzo 2009;

CONVENGONO

Determinazioni relative all'amministrazione di FinDolomiti Energia S.r.l.

Art. 1 – Presidente e amministratore vicario

Le parti danno atto che per il primo triennio risulta nominato Presidente del consiglio di amministrazione l'amministratore nominato dal socio Trentino Sviluppo S.p.A. e sono attribuite le funzioni vicarie previste dallo Statuto, per il caso di assenza o impedimento del presidente, all'amministratore nominato dal socio Comune di Rovereto.

Le parti si impegnano a perseguire, come per il primo triennio anche per i due trienni successivi, la condivisione delle designazioni per la nomina e per il rinnovo del Presidente e dell'amministratore con le funzioni vicarie nel caso di assenza o impedimento del Presidente e conseguentemente si impegnano ad esercitare la loro legittima influenza sugli amministratori da ciascuna nominati nell'esercizio dei diritti amministrativi speciali previsti dallo statuto della FinDolomiti Energia S.r.l. all'articolo 19.1, affinché il consiglio di amministrazione elegga il Presidente e il suo vicario nei componenti precedentemente concordati dalle parti.

Art. 2 – Esclusione di altre cariche

Le parti convengono, ed eserciteranno al riguardo la loro legittima influenza sugli amministratori da ciascuna nominati, che nell'ambito del consiglio di amministrazione della FinDolomiti Energia S.r.l. non siano istituite cariche o conferiti incarichi speciali ulteriori, rispetto a quella di presidente, statutariamente prevista. Le necessità operative, se sussistenti, saranno soddisfatte con il conferimento di una delega al presidente.

Art. 3 – Sindaco unico

Le parti si impegnano nominare sindaco unico, la persona designata dal socio il cui componente del consiglio di amministrazione non sia stato nominato Presidente, o vicario del Presidente.

Le parti si impegnano a perseguire la condivisione delle designazioni per la nomina e per il rinnovo della carica del sindaco supplente.

La persona, titolare della carica di Sindaco unico di FinDolomiti Energia S.r.l. non potrà essere individuata fra i membri del collegio sindacale in carica né fra i sindaci supplenti di Dolomiti Energia Holding S.p.A. e delle altre società del Gruppo e, fin quando in carica quale sindaco unico, non potrà essere candidato da FinDolomiti Energia S.r.l. a ricoprire la carica di sindaco effettivo o supplente di Dolomiti Energia Holding S.p.A. .

Determinazioni relative al trasferimento delle partecipazioni

Art. 4 – Sindacato di blocco

Le parti si impegnano a modificare lo Statuto di FinDolomiti Energia S.r.l al fine di rinnovare il vincolo relativo al trasferimento delle quote di cui all'articolo 11.1. In attesa della modifica statutaria ciascuna parte si impegna a non trasferire a terzi la propria quota di partecipazione e a non costituire volontariamente diritti di pegno e di usufrutto sulla propria quota di partecipazione, senza il consenso espresso per iscritto degli altri due soci.

Determinazioni di FinDolomiti Energia S.r.l. in relazione all'espressione di voto assembleare in Dolomiti Energia Holding S.p.A.

Art. 5 - Lista amministratori

Le parti si impegnano a perseguire, come per il primo triennio anche per i due trienni successivi, la condivisione delle designazioni per la nomina e il rinnovo degli amministratori di Dolomiti Energia Holding S.p.A. e conseguentemente si impegnano a concordare la formazione e la presentazione di una sola lista di candidati, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 14 dello Statuto di Dolomiti Energia Holding S.p.A. e ad esercitare, a tal fine, la loro legittima influenza sugli amministratori di FinDolomiti Energia S.r.l. da ciascuna nominati.

Le parti sono reciprocamente impegnate a designare persone che siano portatrici di una

pregressa, consolidata ed apprezzabile esperienza imprenditoriale, manageriale o direttiva ovvero abbiano svolto con continuità funzioni di amministrazione o controllo in società per azioni, siano altrimenti portatori di speciale ed elevata competenza scientifica o professionale nel settore di attività della Dolomiti Energia Holding S.p.A.

Le parti si impegnano, infine, a formulare le proprie designazioni affinché la lista, che FinDolomiti Energia S.r.l. proporrà, sia conforme alle eventuali prescrizioni statutarie, concernenti il genere dei candidati, che fossero adottate dalla società Dolomiti Energia Holding S.p.A. per il rispetto degli obblighi, volti ad assicurare parità di accesso agli organi di amministrazione delle società, dettati dall'articolo 2 del D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

Art. 6 - Comitato Esecutivo

Le parti, come per il primo triennio anche per i due trienni successivi, convengono, ed eserciteranno al riguardo la propria legittima influenza sugli amministratori della FinDolomiti Energia S.r.l. e, tramite essi, sugli amministratori della Dolomiti Energia Holding S.p.A. affinché nell'ambito del consiglio di amministrazione della Dolomiti Energia Holding S.p.A. sia costituito il comitato esecutivo, previsto dall'articolo 15 dello statuto della Dolomiti Energia Holding S.p.A. e siano chiamati a farne parte almeno tre amministratori nominati nell'ambito della lista presentata dalla FinDolomiti Energia S.r.l., fra essi compresi il presidente, l'amministratore delegato ed un terzo membro scelto fra gli amministratori indicati, nella lista, dal socio che non ha designato in quel triennio il Presidente né l'amministratore delegato.

Le parti opereranno affinché, con la costituzione del comitato esecutivo, ad esso siano attribuiti tutti i poteri di amministrazione della società delegabili dal consiglio e non attribuiti all'amministratore delegato, con eccezione quindi delle competenze riservate al consiglio ai sensi dell'art. 15 dello statuto Dolomiti Energia Holding S.p.A..

Art. 7 - Sindaci

Le parti si impegnano a perseguire, come per il primo triennio anche per i due trienni successivi, la condivisione delle designazioni per la nomina e il rinnovo di due sindaci e si impegnano comunque a garantire una designazione al socio che non ha designato in quel triennio il Presidente né l'amministratore delegato.

Le parti si impegnano conseguentemente ad esercitare la loro legittima influenza sugli amministratori di FinDolomiti Energia S.r.l. da ciascuna nominati affinché, nell'ambito della deliberazione di assemblea ordinaria di Dolomiti Energia Holding S.p.A. chiamata a nominare i sindaci, con deliberazione a maggioranza, siano candidati e votati i due professionisti come sopra designati e di dare indicazione di votare, quale terzo sindaco effettivo, un professionista candidato a tale carica da un numero di soci di Dolomiti Energia Holding S.p.A. che rappresenti almeno il 10% del capitale sociale. In difetto, di votare il professionista designato da Trentino Sviluppo S.p.A. All'indicazione dei sindaci supplenti provvederà il consiglio di amministrazione di FinDolomiti Energia S.r.l..

Art. 8 – Obbligo di consultazione

Le parti si obbligano a procedere a preliminare consultazione fra loro, per la finalità di raggiungere un'intesa comune sul modo di procedere, in ordine all'esercizio dell'eventuale prelazione ovvero della manifestazione di disponibilità di acquisto delle quote del socio receduto, verificandosi il caso dell'art.11.3 dello statuto di FinDolomiti Energia S.r.l. (prelazione sul trasferimento fra soci) o degli artt. 12.1 e 13 (recesso del socio ed ipotesi di acquisto da parte degli altri soci delle sue quote) ed avranno a tal fine considerazione delle necessità formali e dei tempi necessari per l'eventuale deliberazione di acquisto di azioni, da parte dei Comuni di Trento e Rovereto.

Art. 9 - Durata

Il presente accordo resterà in vigore dalla data della sua sottoscrizione sino al 26 aprile 2030, e copre per le cariche sociali tre trienni, il primo con decorrenza dal 26 aprile 2021. Qualora nessuna delle parti comunichi alle altre, con preavviso di giorni 90 (novanta) sulla data della scadenza del primo (25 aprile 2024) e secondo triennio (25 aprile 2027), l'opposizione alla sua rinnovazione ed il recesso, esso proseguirà rispettivamente per il secondo e il terzo triennio. Restano in ogni caso escluse le cariche sociali per il triennio decorrente dal 2030.

Trento. _____

Il Presidente

COMUNE DI TRENTO

Il Sindaco

COMUNE DI ROVERETO

Il Sindaco